

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

tra

LA REGIONE DEL VENETO

e

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

per la realizzazione di un progetto a valenza regionale a favore degli studenti tra i 14 e i 18 anni, volto a mitigare gli effetti fisici e psicologici dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "Regione", con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato;

L'**Università degli Studi di Padova**, di seguito denominata "Università", con sede legale a Padova, via VIII febbraio 2, C.F. n. 80006480281, P.I. n. 00742430283, rappresentata da _____, nella persona del Rettore o suo delegato;

di seguito denominate "le **Parti**".

PREMESSO CHE

- le misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno comportato la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, colpendo quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 paesi;
- gli effetti della pandemia, oltre all'ambito scolastico, hanno riguardato anche le cosiddette attività extracurricolari come ad esempio sport, musica, associazionismo, teatro: ambiti in cui i giovani hanno la possibilità di condividere interessi e competenze e che, a vario titolo, contribuiscono a formarne l'identità, fornendo loro competenze che potranno rivelarsi utili nel proseguimento degli studi così come nel mondo del lavoro;
- le Parti hanno condiviso l'obiettivo di contrastare efficacemente le disuguaglianze territoriali e sociali che si sono acuite durante la pandemia offrendo a tutti gli studenti tra i 14 ed i 18 anni del territorio regionale la possibilità di usufruire di momenti di aggregazione e di attività motoria guidata, impegnandosi ad abbattere ogni ostacolo socio-economico alla realizzazione della stessa.

CONSIDERATO CHE

- le Parti hanno manifestato l'esigenza di elaborare un progetto comune in grado di migliorare la condizione fisica e psicologica degli studenti del Veneto (14-18 anni) implementando, attraverso l'uso di modelli didattici basati su attività sportive e di lavoro/gioco di gruppo, un'azione capace di trattare positivamente gli aspetti sociali relazionali colpiti dalla pandemia e non compensati dalle normali attività scolastiche profuse attraverso didattica a distanza e tecniche di smartworking;



bccb3d2d



- la Regione si rende disponibile a sostenere i costi relativi alla realizzazione del progetto oggetto della presente Convenzione;
- la realizzazione congiunta delle predette attività può trovare nella presente Convenzione lo strumento idoneo per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la collaborazione tra le Parti, finalizzata a realizzare un progetto, a valenza regionale, finalizzato all'organizzazione di una serie di attività motorie/sportive indirizzate alla fascia di studenti tra i 14 ed i 18 anni del territorio regionale.

Le attività previste nel progetto dovranno essere in grado di mitigare le forti ripercussioni negative causate dalla lontananza dalla scuola, prestando particolare attenzione agli aspetti legati alla socialità, alla corporeità e fisicità delle ragazze e dei ragazzi coinvolti, prediligendo contesti a contatto con la natura.

Le attività dirette agli studenti e previste dal progetto dovranno svolgersi prevalentemente nel corso della stagione estiva 2021, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il progetto dovrà descrivere nel dettaglio:

- il gruppo di lavoro;
- la strutturazione ed organizzazione delle attività;
- la localizzazione delle attività;
- lo svolgimento delle attività e supervisione;
- la logistica;
- la descrizione dei risultati attesi;
- il monitoraggio e la valutazione;
- la comunicazione e la disseminazione;
- le modalità di raccordo con la Regione;
- il cronoprogramma;
- il budget;
- la relazione finale.

Art. 3

Impegni dell'Università

L'Università si occuperà dell'ideazione e dell'implementazione del progetto di cui all'art. 2.

A tal fine l'Università si avvarrà di docenti e formatori esperti nell'utilizzo di modelli didattici basati su attività sportive e di lavoro/gioco di gruppo e nell'implementazione di azioni in grado di trattare positivamente gli aspetti sociali relazionali colpiti dalla pandemia e non compensati dalle normali attività scolastiche profuse attraverso didattica a distanza e tecniche di smart working.

Per la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, l'Università degli Studi di Padova potrà avvalersi di personale esperto e di collaboratori esterni.



bccb3d2d



Art. 4
Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

- valutare ed approvare il progetto di cui all'art. 2;
- definire le condizioni di riconoscibilità del relativo rimborso delle spese;
- sostenere i costi relativi alla realizzazione del progetto.

Art. 5
Oneri

La Regione si impegna a sostenere i costi relativi alla realizzazione del progetto di cui all'art. 2 per una somma complessiva massima di Euro 300.000,00.

A tal fine l'Università provvederà a rendicontare la spesa secondo la disciplina vigente (Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017) e la Regione a liquidare all'Università la somma sopra definita, ad avvenuta esecutività dell'atto di impegno di spesa da adottarsi a cura del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Art. 6
Referenti

Ciascuna Parte si impegna ad individuare un proprio Referente istituzionale per la costituzione della Cabina di Regia, da nominarsi successivamente alla stipula della presente Convenzione.

I Referenti avranno il compito di coordinare e monitorare le attività volte all'ideazione e alla realizzazione del progetto, attraverso periodici incontri e/o contatti.

Le Parti si impegnano sin dalla sottoscrizione della presente Convenzione a comunicare nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata (PEC,) i Referenti nominati ed eventuali sostituti.

Art. 7
Assicurazione e sicurezza

L'Università provvederà alle coperture assicurative di legge di quanti, in virtù della presente Convenzione, si troveranno a frequentare le attività previste dal progetto, oltre che a garantire l'assolvimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro come definiti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengono trattati nei modi e nei limiti necessari per perseguirne le finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR). Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto delle informative di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicate sulle relative pagine istituzionali delle Parti.

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente Convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati nel rispetto dei principi contenuti nelle norme sopra richiamate e delle linee guida



del Garante per la protezione dei dati personali. Le parti demanderanno ad eventuali ulteriori atti la definizione degli eventuali altri aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

Art. 9
Durata e decorrenza

La presente Convenzione ha efficacia fino al giorno 28 febbraio 2022 a partire dalla data di sottoscrizione. Le Parti potranno procedere al rinnovo dell'accordo per iscritto, previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 10
Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, che non dovesse essere risolta in via amichevole tra le stesse, sarà risolta con l'accesso alla procedura di mediazione, presso un organismo individuato dalle Parti, o, in caso di mancato accordo all'esito della procedura di mediazione, verrà adita l'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 11
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.



bccb3d2d

